

# Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2024

**N. 50 del Reg. Delibere**

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL TRIENNIO 2024 /2026 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 21:00, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione; fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scola Filippo	Sindaco	Presente
Lepra Federico	Consigliere	Presente
Brivio Flavio	Consigliere	Assente
Terrizzano Cristina	Vice Sindaco	Presente
D'Agnano Sara	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Marino Marco	Consigliere	Presente
Caire Augusto	Consigliere	Presente
Alberti Alberto	Consigliere	Presente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Chiappori Giacomo	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 10 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 24, c.4 del vigente Statuto Comunale:

		Presente/Assente

Arimondo Laura	Assessore Esterno	Presente
----------------	-------------------	----------

**Assiste il** Vice Segretario Alonzo Dott. Pier Luigi.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: Seconda variazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2024 /2026 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, allegati alla deliberazione in argomento, sono stati espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1<sup>^</sup> comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole da parte dei Responsabili dei servizi proponenti, Dr. Alonzo Pier Luigi (Area Segreteria) e Arch. Elena Paolo (Area Tecnica), per quanto concerne la regolarità tecnica e da parte del Responsabile Area Finanziaria, Dott. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

-all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;

-all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)*”.

Considerato che:

– il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;

– la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente o ancora per gli incarichi di progettazione delle opere pubbliche, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 15/03/2024 relativa alla approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2024/2026, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 15/03/2024 relativa alla approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 30/10/2024 relativa alla integrazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2024/2026, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii ;

Dato atto che nel corso dell’esercizio finanziario sono emerse ulteriori problematiche aventi soprattutto natura tecnica per cui è necessario integrare le risorse per l’attuazione del programma degli incarichi approvato con la deliberazione di Consiglio 9/2024 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 30/10/2024 ;

Visto l’allegato prospetto che riporta il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione (Allegato “A), redatto ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e e ss.mm.ii., in cui sono evidenziate le integrazioni di carattere finanziario repute necessarie;

Richiamato infine l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Aperta la discussione ed uditi gli interventi di coloro che vi hanno preso parte come riportati nell’allegato “B” al presente atto;

Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI:	10
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	10

FAVOREVOLI: 9  
CONTRARI: 1 (Consigliere CHIAPPORI Giacomo)

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, la seconda variazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2024 /2026 prevedendo l'ulteriore integrazione delle risorse ad esso destinate;

2) di dare atto che:

– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;

– l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3) di demandare alla delibera di variazione delle previsioni di bilancio 2024/2026 l'individuazione delle necessarie risorse per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI: 10  
ASTENUTI: zero  
VOTANTI: 10  
FAVOREVOLI: 9  
CONTRARI: 1 (Consigliere CHIAPPORI Giacomo)

in conformità

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile.

**Prima della trattazione della pratica successiva prende la parola il Consigliere CHIAPPORI dicendo:**

C'è una motivazione sul fatto che io sono contrario, non perché non va bene quello che ha fatto Accordino, perché una parte di questi tipi di ragionamenti che avete messo nel programma, e l'avete messo anche nel 2025, ci sono anche degli atti politici per poter fare quel discorso lì, quindi è l'atto politico che non condivido, non che lui abbia fatto delle cose che non doveva fare.

**Il SINDACO risponde:**

Chiaro Consigliere, è chiaro, assolutamente.

**A questo punto il Sindaco passa alla trattazione della pratica successiva.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Seconda variazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2024 /2026 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì  
22/11/2024

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA**

**F.TO DOTT. PIER LUIGI ALONZO**

---

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Seconda variazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2024 /2026 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 25/11/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

---

---

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Scola Filippo

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Alonzo Dott. Pier Luigi

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale Alonzo Dott. Pier Luigi certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 20/12/2024

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28/11/2024 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 20/12/2024

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 20/12/2024

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Pier Luigi Alonzo

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 20/12/2024 11:42:28

IMPRONTA: 35636663643465313864633636303562653930663638393062356263363034656638656432633631